COMUNE DI GENZANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00045

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 P. IVA: 01038071005

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Consiliare del 20/03/2006 Atto N. 19

OGGETTO:
Regolamento "Mercato Coperto Giornalero" su area pubblica comunale - Approvazione.

L'anno duemilasei il giorno venti del mese di Marzo alle ore 16 , 30 nella Residenza Comunale di Genzano di Roma, regolarmente convocato in seduta Pubblica Ordinaria di 1 convocazione si e' riunito, sotto la Presidenza del Signor Ercolani Enzo e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, il Consiglio Comunale nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

		Presente			Presente
Pesoli Giancarlo	– Sindaco	Si			
Ercolani Enzo	– Presidente	Si	Viti Emiliano	– Consigliere	Si
Costantini Fabio	– Consigliere	Si	La Fortezza Armando	– Consigliere	Si
Colacchi Maurizio	– Consigliere	Si	Borri Roberto	– Consigliere	Si
Bianchi Filiberto	– Consigliere	Si	Barbaliscia Vittori	– Consigliere	No
Ballanti Otello	– Consigliere	Si	Melaranci Arnaldo	– Consigliere	Si
Di Meo Maria Pia	– Consigliere	Si	Fortini Giulio	– Consigliere	Si
Cesaroni Agostino	– Consigliere	Si	Cisterna Silvio	– Consigliere	No
Ferri Eduardo	– Consigliere	Si	Baldazzi Roberto	– Consigliere	No
Giannini Sandro	– Consigliere	Si	Orazi Umberto	– Consigliere	No
Di Benedetto Pietro	– Consigliere	Si	Scollo Fausto	– Consigliere	Si

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 17 Consiglieri su n. 21 Consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i seguenti Consiglieri

Scrutatori: Bianchi Filiberto Ferri Eduardo Fortini Giulio

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione

Sono presenti gli Assessori: Di Serio, Fiorletta, Gabbarini, Biaggi.

Assenti, in continuazione di seduta, i Consiglieri Ferri, Melaranci (P.15)

Escono i Consiglieri Viti, La Fortezza (P.13)

L'Assessore Gabbarini illustra brevemente l'argomento in oggetto, e gli emendamenti proposti dalla Giunta.

Dopo ampia discussione sull'argomento posto all'Ordine del Giorno di cui al testo allegato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n.22 del 29/01/1987 e' stato approvato il Regolamento del Mercato Coperto comunale, sito in Piazza della Repubblica n.13;

CHE ai sensi della normativa vigente sul Commercio, Industria e Artigianato, D.Lgs.114/98 e L.R.n.33/99, occorre regolamentare il Mercato Coperto Giornaliero, sito in Piazza della Repubblica n.13, Genzano di Roma;

RITENUTO provvedere in merito;

VISTO il parere favorevole espresso dalla III Commissione Consiliare;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilita';

VISTO il D.Lgs.267/2000 - TUEL, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL - F.to Dr. ANTONIO ARANCIO - Dirigente I Settore, che si allega;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 - TUEL - F.to Rag.TURNA MANCINI, che si allega;

VISTO che la Giunta Comunale ha presentato emendamenti al Regolamento del Mercato Coperto Giornaliero (allegato n.1);

Il Presidente mette a votazione nei modi e nelle forme di legge, gli emendamenti (allegato n.2), che ottengono il seguente risultato:

- con voti unanimi;

Si passa quindi a votare, nei modi e nelle forme di legge, il Regolamento cosi emendato, che ottiene il seguente risultato:

- con voti unanimi;

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00045

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 P. IVA: 01038071005

D E L I B E R A

- di approvare, per i motivi specificati in premessa, il Regolamento Comunale "MERCATO COPERTO GIORNALIERO", sito in Piazza della Repubblica n.13, Genzano di Roma, con le modifiche apportate dagli emendamenti, di cui al testo allegato che e' parte integrante della presente deliberazione (allegato n.3).

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00045

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 P. IVA: 01038071005

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Ercolani Enzo

Il Segretario Generale
Ginevra D.ssa Elisabetta

Il sottoscritto Segretario Generale , visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 5 APR. 2006 come prescritto dall'art. 124, comma D. Lgs.n.267/2000 - TUEL (N. 554 REG.PUB.);

Il Messo Comunale
MESSO NOTIFICATORE
Caiola Franco

Il Segretario Generale
Ginevra D.ssa Elisabetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno 15 APR.

[] Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c. 4 del Decreto Legislativo n.267/2000;
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3 del Decreto Legislativo n.267/2000)

Genzano di Roma li, 18 APR. 2006

Il Segretario Generale
Ginevra D.ssa Elisabetta

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00045

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 P. IVA: 01038071005

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/03/06

UFFICIO PROPONENTE Settore I

OGGETTO: Approvazione Regolamento "Mercato coperto Giubileo" su area pubblica comunale

Ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, che testualmente recita:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarita' tecnica del Responsabile del servizio interessato, e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione".

"2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Resonsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze".

"3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole data 20/03/06 Il Responsabile
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE data Il Responsabile

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – 00045 P.IVA 01038071005

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 216 del 24/10/2011

Oggetto: mercato coperto giornaliero di piazza della repubblica - assegnazione posteggi liberi

L' anno **duemilaundici** il giorno **ventiquattro** del mese di **ottobre** alle ore **09:00** , nella Sede Comunale, si e' riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

			Presente
1	GABBARINI FLAVIO	Sindaco	si
2	ERCOLANI ERCOLANO GIORGIO	Vice Sindaco	si
3	BERNONI EMILIANO	Assessore Comunale	si
4	MANCINI PATRIZIA	Assessore Comunale	si
5	PERNASELCI ROBERTO	Assessore Comunale	si
6	ROMAGNOLI BRUNO	Assessore Comunale	si

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 0

Presiede il Signor Gabbarini Flavio
Assiste il SEGRETARIO GENERALE Paola D.ssa Sbrozzi

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Su proposta dell'Assessore Delegato alle Attività Produttive, Roberto PERNASELCI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione di C.C. n. 19 del 20/03/2006 è stato approvato il Regolamento sul "Mercato Coperto Giornaliero" su area pubblica comunale in Piazza della Repubblica;

CHE la finalità del Mercato Coperto Giornaliero è quella di dare ai consumatori un servizio migliore in termini di tutela dei prodotti venduti e di contenimento dei prezzi nonché quella della valorizzazione dei prodotti tipici del territorio favorendone la loro promozione e divulgazione;

CHE il Mercato Coperto Giornaliero è composto da n. 9 posteggi di cui n. 6 stabilmente occupati mentre n. 3 risultano liberi a seguito di cessazione di attività dei precedenti occupanti;

CHE nel Mercato Coperto Giornaliero sono altresì presenti n. 3 posteggi senza box da destinarsi alla vendita di prodotti agricoli derivanti da produzione diretta e certificata;

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla assegnazione, con apposito Avviso Pubblico, dei n. 3 posteggi vuoti al fine di differenziare e ampliare l'offerta merceologica ripristinando l'occupazione dei posteggi resesi nel tempo vacanti e dei n. 3 posteggi senza box per la vendita di prodotti derivanti da produzione agricola propria;

TENUTO CONTO che i posteggi vacanti devono essere assegnati alle seguenti tipologie merceologiche, così come stabilito nel sopra citato Regolamento e in base a ragioni di opportunità in termini di differenziazione dei prodotti commerciali presenti all'interno della struttura di che trattasi:

- n. 1 posteggio – box da destinarsi alla vendita di prodotti ittici di lago produzione locale;
- n. 1 posteggio – box da destinarsi alla vendita di olive e olio di produzione locale;
- n. 1 posteggio – box da destinarsi alla vendita di vino prevalentemente della produzione tipica locale;

CHE i posteggi senza box sono da destinarsi ai produttori agricoli in possesso della prescritta certificazione;

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

- Di dettare la seguente direttiva al Dirigente incaricato del Settore 2° in ordine alla redazione di apposito Avviso Pubblico per l'assegnazione di n. 3 posteggi del Mercato Coperto Giornaliero su area pubblica di Piazza della Repubblica, allo stato attuale liberi, prevedendone l'occupazione per le seguenti categorie merceologiche:
  - n. 1 posteggio – box da destinarsi alla vendita di prodotti ittici di lago produzione locale;
  - n. 1 posteggio – box da destinarsi alla vendita di olive e olio di produzione locale;
  - n. 1 posteggio – box da destinarsi alla vendita di vino prevalentemente della produzione tipica locale;

  e per l'assegnazione i n. 3 posteggi senza box ai produttori agricoli in possesso della documentazione prevista dalla normativa vigente;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000

Esce alle ore 16,30 l'Assesore Ercolani Ercolano Giorgio (P.5).

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 – 00045 P.IVA 01038071005

Letto, approvato e sottoscritto il verbale di deliberazione N. 216del 24/10/2011 avente ad oggetto "mercato coperto giornaliero di piazza della repubblica - assegnazione posteggi liberi",

IL PRESIDENTE
Gabbarini Flavio

IL SEGRETARIO GENERALE
Paola D.ssa Sbrozzi

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione :

☐ e' stata affissa a questo Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ con N. REG.PUB come prescritto dall' art. 124, comma 1 del D. lgs. N. 267/2000 e contestualmente comunicata, con lettera n. _____ in data _____ ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall' art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000

IL MESSO COMUNALE
_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Paola D.ssa Sbrozzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno _____

☐ Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell' art 134 c.4 del D. Lgs 267/2000

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134 c. 3 del D.Lgs n. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
Paola D.ssa Sbrozzi

ALLEGATO 1

Comune di Genzano di Roma
Allegato alla deliberazione C.C.
N. 19 del 20/03/06

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Provincia di Roma
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP

REGOLAMENTO "MERCATO COPERTO GIORNALIERO" SU AREA PUBBLICA COMUNALE

OGGETTO E FINALITA'

Fatto salvo quanto disposto dal Dlgs.114 del 31 marzo 1998 (articoli 27-28-29-30), dalla Legge Regionale n.33 del 18-11-1999 (articoli 36-37-38-39-40- 41 -42-43-44-45-57-58-59-60-61-62-63-64-65), dalla L.R. n.17 del 04/04/2000 e dalla L.R. n.10 del 05/01/2000, il Commercio sulle Aree pubbliche, nelle sue diverse manifestazioni sul territorio comunale, è disciplinato dalle presenti disposizioni e dalle norme vigenti in materia di polizia urbana e di igiene e dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 139 del 19.02.2003.

Il Comune di Genzano di Roma , nella predisposizione degli atti programmatori per l'insediamento delle attività commerciali su aree pubbliche del proprio territorio, persegue i seguenti obiettivi:

- favorire l'ammodernamento e la riqualificazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche, dotando i mercati di servizi igienici e di adeguati impianti elettrici ed idrici in conformità alle norme igienico sanitarie ed a quelle sulla sicurezza;
- migliorare il servizio per i consumatori e la tutela dei prodotti venduti con maggiori informazioni sulla provenienza e qualità;
- valorizzare la produzione agricola locale, dei Castelli Romani, regionale e tipica;
- assicurare il principio della libera concorrenza e del contenimento dei prezzi anche attraverso apposite campagne divulgative sulla qualità dei prodotti venduti;
- promuovere la costituzione di cooperative e/o consorzi tra gli operatori del mercato coperto per la gestione dei servizi mercatali.

Norme in materia di commercio su aree pubbliche.

Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte.

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Provincia di Roma
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP

REGOLAMENTO "MERCATO COPERTO GIORNALIERO"
SU AREA PUBBLICA COMUNALE

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 20.3.2006

OGGETTO E FINALITA'

Fatto salvo quanto disposto dal Dlgs.114 del 31 marzo 1998 (articoli 27-28-29-30), dalla Legge Regionale n.33 del 18-11-1999 (articoli 36-37-38-39-40- 41 -42-43-44-45-57-58-59-60-61-62-63-64-65), dalla L.R. n.17 del 04/04/2000 e dalla L.R. n.10 del 05/01/2000, il Commercio sulle Aree pubbliche, nelle sue diverse manifestazioni sul territorio comunale, è disciplinato dalle presenti disposizioni e dalle norme vigenti in materia di polizia urbana e di igiene e dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 139 del 19.02.2003.

Il Comune di Genzano di Roma , nella predisposizione degli atti programmatori per l'insediamento delle attività commerciali su aree pubbliche del proprio territorio, persegue i seguenti obiettivi:

- favorire l'ammodernamento e la riqualificazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche, dotando i mercati di servizi igienici e di adeguati impianti elettrici ed idrici in conformità alle norme igienico sanitarie ed a quelle sulla sicurezza;
- migliorare il servizio per i consumatori e la tutela dei prodotti venduti con maggiori informazioni sulla provenienza e qualità;
- valorizzare la produzione agricola locale, dei Castelli Romani, regionale e tipica;
- assicurare il principio della libera concorrenza e del contenimento dei prezzi anche attraverso apposite campagne divulgative sulla qualità dei prodotti venduti;
- promuovere la costituzione di cooperative e/o consorzi tra gli operatori del mercato coperto per la gestione dei servizi mercatali.

Norme in materia di commercio su aree pubbliche.

Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Per mercato coperto s'intende lo stabile di proprietà comunale, sito in P.zza della Repubblica n.13 adibito a mercato giornaliero, composto da più posteggi e da Box, attrezzati per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari.

Per posteggio s'intende la parte di area pubblica all'interno della struttura comunale, opportunamente delimitata e numerata, data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale (esso è quindi un elemento essenziale dell'autorizzazione di tipologia "A" comma 1 – art.28 Dlgs.114/98).

Art. 1 UBICAZIONE E ORARI

Il mercato coperto comunale è ubicato in Piazza della Repubblica n.13, è gestito direttamente dal Comune di Genzano di Roma e si svolge tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato con la possibilità di apertura facoltativa stante il consenso espresso per iscritto dal 60% degli operatori, nelle giornate domenicali e festive ai sensi e per gli effetti dell'art.32 della L.R.33/99 (Comuni a prevalente Economia Turistica e Città D'Arte).

L'orario del mercato coperto per la vendita dei prodotti è fissato dalle ore 6,00 del mattino alle ore 14,00 ed entro le ore 15,00 dovranno essere effettuate le pulizie giornaliere. Il sabato pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 19,30 è consentita l'apertura del mercato per la vendita dei prodotti.

Il Sindaco, con ordinanza Sindacale, può modificare e derogare gli orari di apertura e di chiusura del Mercato giornaliero, sentite le rappresentanze dei commercianti interessati, ed adeguandoli sempre nell'ottica di quelli previsti per le attività commerciali su aree private.

Art. 2 AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in sede fissa e la concessione decennale del posteggio stesso di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Dlgs.114/98 sono rilasciate dal Comune ove ha sede il posteggio medesimo.
Nel mercato coperto hanno accesso per la vendita:

a) I titolari di licenza di cui all'art. 28 comma 1 lettera "a" Dlgs.114/98 (art.39 L.R. n. 33/99);

b) I titolari di certificazione di "produzione agricola diretta, residenti, limitatamente ai prodotti delle aziende di cui risultano coltivatori (proprietà – affitto – mezzadria).

In caso di assenza o impedimento temporanei del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti, collaboratori o coadiutori.

Il Dlgs.114/98 stabilisce alcuni limiti per l'esercizio dell'attività:

a) Requisiti igienico sanitari di cui al comma 8 art. 28 Dlgs.114/98 per l'esercizio dell'attività di vendita;

b) la vendita e la somministrazione di prodotti alimentari dovrà avvenire ottemperando ai requisiti igienico sanitari definiti con ordinanza del Ministero della Sanità 02 marzo 2000 e comunque facendo riferimento ad eventuali e successive norme di carattere igienico sanitario.

Art. 3 TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

Il mercato coperto è un' unica struttura Commerciale che racchiude più esercizi al dettaglio del settore alimentare e produttori agricoli, al fine di garantire l'efficienza e la più ampia e diversificata distribuzione dei prodotti alimentari a garanzia dei consumatori dell'interesse generale, e tenuto conto dei metri quadrati degli spazi assegnati e delle norme sanitarie vigenti, si individuano le seguenti tipologie merceologiche comprendenti parte dei prodotti di un settore specifico:

a) i settori merceologici vengono così definiti:

n. 1 box	vendita prodotti non più esistenti nel mercato	ex tabella		mq
n. 2 box	vendita prodotti alimentari	ex tabella	I	mq
n. 2 box	vendita prodotti frutta e verdura	ex tabella	VI	mq
n. 2 box	vendita prodotti ittici	ex tabella	V	mq
n. 1 box	vendita olive e olio	ex tabella	I	mq
n. 1 box	vendita carni	ex tabella	II	mq
n. 3 posteggi	vendita prodotto agricoli	ex tabella		mq

n. 3 posteggi Stagionali lungo la mezzeria del mercato coperto riservato alla vendita dei prodotti agricoli stagionali nei periodi dal 1° giugno al 30 settembre, per i prodotti estivi e dal 15 ottobre al 15 marzo per la vendita di prodotti autunnali ed invernali.

E' fatto divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..

Art. 4 DURATA AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e la concessione decennale del posteggio stesso di cui all'art. 28, comma 1, lettera a, del Dlgs.114/98, sono rilasciate dal Comune ove ha sede il posteggio medesimo.
La concessione del suolo pubblico per il posteggio nel mercato coperto avrà la durata di dieci anni e manterrà la scadenza naturale anche in caso di subingresso.
E' data facoltà agli operatori commerciali di rinunciare alle autorizzazioni e concessioni previa comunicazione e riconsegna degli atti autorizzatori all'ufficio comunale preposto.

Art. 5 CESSIONE DEL POSTEGGIO O SUBINGRESSO – COMPRAVENDITA ATTIVITA'

Per posteggio deve intendersi la parte di area pubblica che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, esso è quindi un elemento essenziale dell'autorizzazione di tipologia "a", nella quale è obbligatoriamente indicato, lo stesso non può essere ceduto separatamente dall'azienda commerciale;

Il trasferimento in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il subingresso deve essere provato mediante l'esibizione del relativo atto pubblico o scrittura privata oppure, temporaneamente, da dichiarazione del notaio che attesti l'avvenuto trasferimento.
Alla domanda di subingresso dovrà essere allegata autocertificazione attestante i requisiti di cui all'art. 5 Dlgs.114 /1998.
In caso di società di persone l'autocertificazione deve essere presentata da tutti i soci.
La concessione del posteggio seguirà la cessione dell'azienda o di un ramo di essa e verrà reintestata al subentrante mantenendo l'originaria data di scadenza.
Il subentrante deve comunicare il subingresso entro quattro mesi dalla data dell'atto e, in caso di documentata necessità da valutarsi da parte del Dirigente preposto, potrà chiedere una sola proroga di trenta giorni. Decorsi quattro mesi senza che sia stato

comunicato il subingresso o richiesta la proroga, verrà dichiarata la decadenza dell'autorizzazione e della relativa concessione.
Il subentrante, successivamente alla comunicazione e prima della reintestazione della autorizzazione e della relativa concessione, può esercitare l'attività acquisita.
Nell'ipotesi dell'affitto di azienda l'autorizzazione amministrativa e la relativa concessione verranno reintestate con la medesima scadenza del contratto.
Il subingresso comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa relativi all'azienda ceduta.

Art. 6 REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1- L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
a) perda il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del Dlgs.114/98;
b) non inizi l'attività entro i sei mesi dalla data del rilascio; in tal caso il Comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
c) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di malattia, gravidanza o servizio militare.

2 - Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al comma 1, il Comune ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine, non superiore a 30 giorni, per eventuali contro-deduzioni; decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione del provvedimento di revoca.

3 - Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Dlgs.114/98, l'autorizzazione è sospesa dal comune, per un periodo non superiore a 20 giorni nei casi previsti dalla normativa vigente o in ottemperanza al presente Regolamento.

Art. 7 REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare o di affidamento in gestione dell'azienda da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art.5, commi 2 e 5, del Dlgs.114/98.

2. La domanda di reintestazione, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, è consentita entro un anno dalla morte del titolare, entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'azienda.

3. La domanda di reintestazione di un' autorizzazione per il commercio su area pubblica di una piccola impresa commerciale, rilasciata a seguito di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2002 e 2556 del codice civile, consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni.

4. L'autorizzazione è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda in ottemperanza a quanto disposto dall'art 45 comma 4 L.R.33/99.

5. Il reintestatario dell'autorizzazione acquisisce le presenze giornaliere nei mercati possedute dal precedente titolare, valutabili ai fini dell'attribuzione del titolo di priorità.

In caso di revoca dell'autorizzazione, la riassegnazione del posteggio di cui all'art. 28 del Dlgs.114/98 di tipologia "A" viene così disciplinata:
Il Comune procede ad avviso pubblico in cui viene indicato il posteggio libero e la tipologia merceologica dello stesso. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Genzano di Roma, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'avviso pubblico di cui al comma 3 dell'art. 43 L.R. 33/99, il quale formula una graduatoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione sulla base dei seguenti criteri:

a. Residenza o paese più vicino.
b. Soggetti che non sono già titolari di altra concessione in qualsiasi tipologia di mercato.

Art. 8 AUTOGESTIONE MERCATO

Il Comune può concedere, previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi della vigente normativa, l'autogestione del mercato ai titolari di autorizzazione che vi operano, purché sia fatta richiesta da parte di almeno il 60 per cento di essi, art.37 L.R.33/99.

Art. 9 PRODUTTORI AGRICOLI

Ai produttori agricoli, singoli o associati, per il commercio dei propri prodotti, sul posteggio, è rilasciata autorizzazione con concessione ai sensi della legge 59/63. Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti del presente Regolamento per ciò che concerne i posteggi, gli orari, nonché le norme poste in via generale del commercio (pubblicità-prezzi esposti ecc.).

Art. 10 PRESENZE - USO DEL POSTEGGIO

I titolari del posteggio sono tenuti:

a) ad essere presenti al banco di vendita o delegare apposito dipendente, l'autorizzazione in originale dovrà essere custodita sempre presso il posteggio;
b) a non occupare più spazio in più di quello loro assegnato (fuori posteggio);
c) a sgombrare l'area del mercato entro le ore 14;
d) a tenere esposti i prezzi delle singole merci;
e) a garantire sempre la pulizia e il decoro degli spazi comuni ;
f) le assenze dal mercato non dovranno superare i 4 mesi in ciascun anno solare (salvo assenze giustificate , malattie, gravidanze e servizio militare art. 44 della L.R.33/99).

L'utilizzo dei posteggi viene così disciplinato:

1. il titolare già concessionario non può scambiare il posteggio assegnatogli con altro operatore senza avere ottenuto il consenso dell'Amministrazione Comunale;
2. I banchi di vendita devono essere posti non oltre il limite degli spazi assegnati, come da planimetria;
3. L'esposizione della merce, non può superare lo spazio in concessione;
4. Le strutture non direttamente collegate alla vendita, quali: bancali, casse, cassette, involucri di ogni genere e carrelli "porta merce" che per motivi di spazio non possono essere collocati nel posteggio, comunque non potranno insistere nell'area mercatale;
5. E' vietato infiggere pali al suolo o danneggiare quest'ultimo o imbrattarlo in qualsiasi modo;
6. Non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori che non siano omologati a norma CE;
7. E' vietato danneggiare la struttura del posteggio e i relativi arredi;
8.I rifiuti devono essere raccolti e conferiti nei cassonetti della N.U., chiusi in sacchi di plastica; per quanto riguarda materiali di plastica e di cartone saranno conferiti nei relativi cassonetti; il posteggio deve essere pulito da qualsiasi rifiuto;
9. E' vietato usare strumenti di misura non adeguati;
10.E' fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione amministrativa, la concessione in originale ed esibirli ad ogni richiesta del personale della Polizia Municipale, ai Tecnici d'Igiene e ad ogni altro personale addetto al controllo.
La pulizia del mercato coperto, comprese le parti condominiali, è a cura e spesa dei concessionari del posteggio che nel loro interno fisseranno norme tariffe e modalità. Sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi ai cardini

degli infissi, alle superfici dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore che si rivarrà sul locatario.

Art . 11 CONDOTTA DEI VENDITORI

Gli operatori dei mercati non devono fare uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori. Sono inoltre vietate grida e schiamazzi.
Il mercato coperto durante l'orario di apertura usufruirà del parcheggio antistante riservato alla clientela e di apposita area segnalata che garantirà le operazioni di carico e scarico della merce.

Art. 12 CANONE DI OCCUPAZIONE

Il canone di occupazione degli spazi all'interno del mercato coperto deve essere corrisposto con le modalità previste dal Dlgs.507 del 15/11/1993 e successive modificazioni e dal Regolamento Comunale vigente. Per quanto riguarda i box commerciali all'interno del Mercato coperto il relativo canone sarà corrisposto ai sensi della Delibera Consiliare n.406 del 23.10.1986 aggiornato alle variazioni annuali ISTAT, con rate trimestrali e ruoli esattoriali.
L'occupazione del posteggio è subordinata al preventivo pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico. Tale tassa, fissata nell'allegato "a" di cui alla delibera consiliare n.22/1987, sarà commisurata al tipo di posteggio e alla superficie occupata e dovrà essere pagata all'agente incaricato dal Comune.
Il versamento sarà trimestrale anticipato e lo stesso è titolo essenziale per l'occupazione del posto assegnato, coloro che avessero evaso detto pagamento saranno passibili, oltre che di contravvenzioni alle norme vigenti, anche all'eventuale allontanamento dal mercato.
Nei mercati cittadini, in relazione alle autorizzazioni di tipo a), il canone di occupazione è riscosso trimestralmente in forma anticipata. Il mancato versamento di una rata entro il termine imposto comporta il divieto di utilizzare il posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorata degli interessi di legge.
La sospensione non può protrarsi oltre il termine di pagamento della rata successiva. L'omesso pagamento anche della rata successiva determina la decadenza della concessione. L'inottemperanza al presente disciplinare comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro51,64 a Euro 1.549,37

Art. 13 RESPONSABILE MERCATO COPERTO

Compete ad un funzionario incaricato con atto dirigenziale, il controllo amministrativo e tributario degli esercizi annessi all'interno del mercato coperto.

Art. 14 SANZIONI

Il controllo nell'ottemperanza del presente Regolamento è demandato agli organi della forza pubblica e specificatamente al Comando di Polizia Municipale ed alla A.S.L. RM H competente.
Per quanto riguarda gli iter amministrativi agli uffici competenti del Comune.

NORMA TRANSITORIA

I soggetti titolari delle autorizzazioni alle vendite e del posteggio all'interno del mercato coperto comunale, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento, devono avviare gli Iter di conversione delle autorizzazioni a norma del Dlgs.114/1998. Pertanto le autorizzazioni per le attività di commercio ambulante di tipo A ex art. 28 Dlgs.114/98 dovranno riportare i mq di concessione di suolo pubblico occupato.
All'Ufficio tributi e al Servizio Attività Produttive e SPUN del Comune di Genzano di Roma sono demandati la gestione e la riorganizzazione del settore "de quo".

Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione in materia di mercato coperto contraria o con essa incompatibile: restano altresì in vigore le disposizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana nonché norme in materia commerciale.